



COMPETIZIONE FRA UNIVERSITÀ E VALORE LEGALE DEL TITOLO di

Mario Libertini

(Professore ordinario di diritto industriale
Università “La Sapienza” di Roma)

11 febbraio 2009

Sommario: 1. *La proposta abolizionista: rimedio risolutivo o slogan superficiale?* – 2. *Un obiettivo condivisibile: una maggiore competizione fra gli atenei nelle produzioni di lauree di qualità.* – 3. *Perché nel settore degli impieghi privati, in cui non c'è valore legale del titolo, non si sono formati spontaneamente sistemi privati di accreditamento differenziato dei diversi titoli?* – 4. *Il valore legale tradizionale “preselettivo” del titolo di laurea per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di professioni intellettuali e per i concorsi pubblici ad impieghi direttivi. Opportunità di non abolire il valore legale preselettivo, ma di sostituirlo con un sistema pubblico di accreditamento differenziato.* – 5. *Il valore (non legale, ma) convenzionale del titolo di laurea nella contrattazione collettiva e il valore dei “crediti formativi”:* un incentivo alla competizione al ribasso fra università. – 6. *Conclusioni.*

1. Nel perenne dibattito sulla crisi dell'università italiana, un luogo comune ricorrente è la proposta di “abolizione del valore legale del titolo”. Questo “valore legale” dei titoli di laurea attribuiti da università pubbliche (e private riconosciute dallo Stato) avrebbe l'effetto di disincentivare ogni sana competizione fra università e, per conseguenza, di abbassare, nelle università italiane, il livello della qualità dei servizi didattici e della ricerca scientifica.

Per lungo tempo la proposta abolizionista è stata prerogativa di economisti liberisti, a cominciare – a suo tempo - da Luigi Einaudi¹; essa è però dotata di un forte effetto suggestivo, tanto da essere frequentemente ripresa a livello giornalistico e nelle discussioni interne al mondo universitario. Qualche giorno fa, la proposta di è tradotta in un ordine del

¹ Negli ultimi anni, chi ha più insistito sul punto, soprattutto dalle colonne del *Corriere della sera*, è stato Francesco Giavazzi; ma nello stesso senso si sono pronunciati altri economisti, come Luigi Zingales, che nel 2006 ricevette una risposta polemica da parte dell'allora ministro Mussi, fautore della conservazione dello *status quo* in materia di “valore legale del titolo” (con ragioni improbabili, su cui si tornerà nel testo). Una buona sintesi degli argomenti e delle aspettative collegate all'opinione abolizionista radicale può leggersi in D.MENEGON, *L'abolizione del valore legale della laurea. Per un'idea di università che sposi le regole del mercato*, in *IBL Focus*, n. 23, maggio 2006.

giorno parlamentare, presentato dalla Lega Nord ma approvato, a quanto sembra, a larga maggioranza².

Alla proposta abolizionista, i difensori dello *status quo* (tra cui, due anni fa, l'allora ministro Mussi) rispondono spesso che "l'abolizione del valore legale del titolo" avrebbe l'effetto di dare più spazio a criteri informali di selezione dei giovani, a tutto vantaggio di quelli appartenenti a famiglie ricche e dotate di forti relazioni sociali³. Argomento che avrebbe senso se l'università italiana fosse oggi fieramente selettiva, e attuasse una selezione esclusivamente meritocratica; ma non ne ha con riferimento al sistema universitario attuale, nel quale i "figli dei ricchi" non trovano certo grandi difficoltà, nella ricerca di vie facili per ottenere la laurea.

L'argomento più serio, contro la proposta abolizionista, è invece quello che qualifica la proposta stessa come uno "slogan massimalista"⁴, spesso ripetuto, ma senza alcun esame analitico dei reali effetti giuridici della laurea; e tanto meno a seguito di tentativi di analisi economica delle possibili conseguenze di fatto, anche negative, che potrebbero derivare ad una completa privatizzazione degli studi universitari⁵.

Si può anche aggiungere che il significato reale del luogo comune abolizionista, a parte il massimalismo e l'astrattezza, appare anche alquanto equivoca, o comunque parziale. Non chiaro, nel quadro dell'opinione abolizionista radicale, è il ruolo che dovrebbe darsi al finanziamento pubblico delle università (posto che nessuno, se non m'inganno, ne propone

² Gli o.d.g. parlamentari non hanno però, notoriamente, grande peso politico. Così, si apprende che nell'assemblea della C.R.U.I. del 29 gennaio 2009 si è affermato che "l'allarme sull'annunciata abolizione del valore legale del titolo di laurea è al momento accantonato" (notizia tratta dal sito ufficiale del rettore dell'Università di Foggia).

³ In polemica contro l'o.d.g. parlamentare, da cui prendono le mosse queste note, l'argomento è stato subito ripreso da un rettore (F. DI IORIO, *Valore legale del titolo di studio o garanzia di uguaglianza*, in *Orizzontescuola.it*, 10 gennaio 2009).

Sulla stessa linea qualcuno alza i toni, drammatizzando particolarmente il tema. V. di recente A. BURGIO, *Sotto l'«egida» dell'oligarchia*, in G. AZZARITI e aa., *Manifesto per l'università pubblica*, DeriveApprodi, Roma, 2008, 8, secondo cui, con "la generalizzazione dei numeri chiusi e l'abolizione del valore legale del titolo (storici cavalli di battaglia della Confindustria e del fronte «meritocratico» *bipartisan*)... non accadrà più che il figlio dell'operaio (soprattutto – aggiungiamo – se meridionale) abbia le stesse opportunità di un rampollo della buona borghesia".

⁴ L'espressione è di A. FIGA' TALAMANCA, in un articolo pubblicato su *Il Riformista*, 3.12.2005. Analoghe espressioni sono state più volte usate, in interviste e dichiarazioni, dall'allora presidente della C.R.U.I., P. Tosi. L'esigenza di un approccio analitico alla tematica del valore legale del titolo è stata evidenziata, per primo, da S. CASSESE, *Il valore legale del titolo di studio*, in *Annali di storia dell'università italiana*, 6/2002, 9.

⁵ Una ponderata esposizione di questa linea di analisi del problema, e di sintesi del dibattito, può leggersi in C. FINOCCHIETTI, *Il valore legale dei titoli di studio*, Doc Cimea 108, marzo 2002, che auspica la creazione di un sistema pubblico di accreditamento dei titoli, in sostituzione dell'attuale valore indifferenziato.

Nello stesso senso v. anche G. CORDINI, *Il valore legale dei titoli di studio e la riforma universitaria*, in <http://cnu.cineca.it>; nonché, da ultimo, P. GIANNI, *Sul Valore Legale della Laurea*, in www.multiversitas.it, 11 gennaio 2009.

l'abolizione). Chi ha meglio riflettuto sul problema⁶, ritiene che il finanziamento pubblico dovrebbe rimanere, ma divenire molto selettivo e destinato esclusivamente all'attività di ricerca. Dovrebbe invece lasciarsi all'autonomia (e all'autofinanziamento) dei centri pubblici (o privati) di ricerca l'organizzazione di corsi di formazione di vario genere. Ma non per tutti gli abolizionisti l'auspicio è quello di un passaggio (o un ritorno, se si pensa alle origini medievali delle università) ad un valore esclusivamente privatistico dei titoli universitari; per altri, il bersaglio polemico è non tanto il valore *legale*, quanto il valore legale *indifferenziato* del titolo di laurea: ciò che si auspica è piuttosto un qualche sistema ufficiale di accreditamento, atto a ponderare la qualità dei diversi titoli rilasciati dalle università italiane⁷ (proposta più correttamente qualificabile come riforma – e rafforzamento – dell'attuale valore legale, che non come abolizione dello stesso). Su questa linea ci si avvicina però a posizioni che sono classificate come “antiabolizioniste”, o di “terza via”, come quella assunta in qualche occasione dalla C.R.U.I., che propongono appunto l'introduzione di un sistema pubblico di accreditamento differenziato dei titoli di laurea⁸. Per contro, c'è anche chi ritiene che il valore legale potrebbe ben rimanere, come primo livello di accreditamento “debole” all'accesso alle professioni e a agli impieghi, ma dovrebbe accompagnarsi allo sviluppo di sistemi privati di certificazione, atti a valutare la qualità effettiva delle lauree e dei laureati⁹.

Tutte queste opinioni sono però accomunate dall'idea che il sistema universitario italiano abbia bisogno di una maggiore competitività fra gli atenei, e che l'attuale attribuzione di valore indifferenziato al titolo di laurea sarebbe una delle cause strutturali dell'attuale insoddisfacente situazione.

In sostanza, il nucleo centrale della tesi abolizionista sta nell'auspicio di una situazione in cui i titoli universitari abbiano un “valore sociale” (prima ancora, e forse più, che il valore legale formale) differenziato, sulla base di qualche serio sistema di valutazione del diverso contenuto culturale di ciascuno di essi. Se una tale situazione si verificasse – si pensa - le istituzioni universitarie sarebbero costrette a competere seriamente per difendere la loro

⁶ R.PEROTTI, *L'università truccata*, Einaudi, Torino, 2008, 96 ss. Questo ormai notissimo libro, che costituisce – per quanto a mia conoscenza – la più meditata riflessione di parte liberista sul problema dell'università italiana, sul punto del valore legale afferma (119 ss.) che “è fuorviante sostenere che questa sia la prima e principale riforma da attuare”, anche se poi condivide la proposta, su una linea di accentuata privatizzazione dell'offerta didattica universitaria.

⁷ V. P. MANZINI, *Il tabù del valore legale del titolo*, in *La voce.info*, 14.11.2008; L. MARRUCCI, *L'università negli Stati Uniti d'America: quali insegnamenti per le nostre riforme?*, Univ. Federico II – Napoli, settembre 2004, § 2.

⁸ Sulla stessa linea gli interventi sopra citati alla nota 5.

⁹ Cfr. A.MORO, *Il valore legale del titolo di studio*, Convegno FOIV – Venezia, 4 febbraio 2009 (disponibile sul sito *NoiseFromAmerika*).

reputazione. Questa competizione – si può ulteriormente supporre - avrebbe effetti benefici per la cultura e per la scienza italiane, nonché sulla qualità complessiva dei laureati.

2. Prima di valutare gli effetti della proposta abolizionista si deve dunque valutare il fine, rispetto al quale tale proposta si pone come strumento: è auspicabile una maggiore competizione fra atenei, centrata non soltanto sulla qualità della ricerca (punto su cui tutti sono più o meno d'accordo), ma anche sulla qualità culturale/professionale dei laureati che compiono gli studi nelle diverse sedi?

La risposta non è autoevidente, e non manca chi valuta negativamente, da posizioni antiliberiste, l'idea di una maggiore competizione fra università¹⁰.

In proposito, la prima osservazione, ovvia, è che, nel campo della produzione culturale, nel quale l'istituzione-università necessariamente si inserisce, una vivace e dinamica competizione è condizione essenziale perché la produzione stessa non deperisca e

¹⁰ A. BURGIO (nt. 2), 15, ritiene che sia "l'ennesimo omaggio all'egemonia della destra... la smania di porre in concorrenza tra loro le sedi".

Sulla stessa linea, ma in modo più articolato, G. AZZARITI, *Per un'università «senza condizione»*, in G. AZZARITI e aa., *Manifesto per l'università pubblica* (nt. 2), 42 ss., che muove dalla convinzione secondo cui "l'università non produce alcuna merce, ma solo, eventualmente, sapere" e che è "un'illusione che esista un mercato della cultura". Da qui una critica alla politica che ha dato autonomia agli atenei e una esaltazione dell'università pubblica come luogo di libertà incondizionata del pensiero, nonché una conclusione, che potrebbe definirsi spiritualistica, che individua, come rimedio all'attuale crisi dell'università italiana, una reazione culturale e ideale degli accademici stessi.

In realtà, credo che sia inaccettabile l'idea che l'università non produca "merci".

E' bensì vero che il sistema delle grandi università pubbliche si è formato, storicamente, con il programma di produrre un "bene pubblico" (in senso economico), cioè una ricerca pura e non mercificata. Questo programma – al di là del suo grande valore etico e politico, che a mio avviso permane tuttora – ha anche un preciso valore economico: una ricerca che produca risultati destinati ad entrare in dominio pubblico può anche essere un grande incentivo ad iniziative economiche private di vario genere; ed è criticabile, a mio avviso, che gli economisti che si occupano di università dimentichino questa funzione, storicamente importante, della stessa, come struttura di produzione di beni pubblici.

Ma, oltre a ciò, l'università ha avuto sempre, ed ha tuttora, anche la funzione di creare beni privati (cioè, in senso economico, "merci"), che sono: (i) i diplomi rilasciati ai laureati; (ii) i laureati stessi, come personale qualificato per le imprese e la pubblica amministrazione; (iii) i risultati della ricerca applicata, suscettibili di brevettazione e comunque di utilizzazione economica nei mercati. Per questi diversi "beni" esistono diverse domande, forti o deboli a seconda dei tempi e dei luoghi.

Dal punto di vista economico, le università sono, storicamente, strutture produttive che operano in un *multi-sided market*, nel senso che assolvono contemporaneamente a tutte le diverse funzioni sopra indicate. Come in tutti i mercati bi- o plurilaterali, è strutturale il rischio di un'allocazione inefficiente delle risorse, dovuta al fatto che un certo tipo di scambio assume un peso preponderante rispetto agli altri che con esso coesistono e interferiscono, con il risultato che le produzioni, dirette a soddisfare altri tipi di domanda, finiscono per essere trascurate e condizionate da quella principale (si pensi al dominio del mercato dell'offerta di spazi pubblicitari nella televisione c.d. in chiaro, che opera in un tipico *two-sided market*).

Nella grande università europea ottocentesca la funzione di produzione di beni pubblici (ricerca) prevaleva sugli altri versanti. Nelle università statunitensi la funzione di produzione di "capitale umano" e di ricerca applicata è probabilmente divenuta centrale. Nelle università italiane, oggi, il versante dell'offerta di titoli (a "basso valore legale": v. *infra* nel testo) per gli individui è quello dominante.

Nell'affrontare i problemi dell'università non si deve rifiutare ideologicamente l'apporto dell'analisi economica. Si devono invece rifiutare gli ideologismi di chi pensa che solo una mercificazione piena dell'attività universitaria possa rendere efficiente e giusto il sistema universitario.

non si riduca a ripetizione catechistica di certi contenuti. Una produzione culturale, che non si caratterizzi per un flusso continuo di innovazioni (cioè per una elevata “efficienza dinamica”, per usare termini economici), è priva di valore.

Un punto fermo è dunque quello per cui una vivace competizione nella produzione di cultura è socialmente auspicabile, e questa competizione richiede incentivi pubblici. Il mercato produce certamente innovazione, ma, nel campo della produzione culturale, può orientare i propri investimenti solo su prodotti immediatamente vendibili. E questi non possono coprire l'intera gamma di produzioni culturali di cui una società avanzata ha bisogno. Da qui la permanente necessità di una domanda pubblica di prodotti culturali destinati a divenire beni pubblici (dalla ricerca pura a certe espressioni artistiche), ma anche la permanente necessità di un sostegno pubblico a strutture di ricerca.

A questo punto sorge il secondo problema: è auspicabile che lo Stato concentri il suo impegno sul finanziamento della ricerca, lasciando poi al mercato l'insegnamento terziario, in grado di riprodurre professionisti intellettuali? Il problema non si riduce a quello del “valore legale” dei titoli. A mio avviso, rimane di interesse generale, in un paese che non vuole arretrare economicamente e civilmente, che le classi dirigenti si formino in ambienti culturali in cui si fa anche ricerca avanzata, sì da entrare in contatto con gli sviluppi “di frontiera” di ogni disciplina e da acquisire l'attitudine mentale (e gli strumenti tecnico-culturali) occorrenti per affrontare quei problemi nuovi che l'esperienza lavorativa porrà loro davanti.

Se questo obiettivo si ritiene tuttora valido, non è sensato pensare di conseguirlo con strumenti di comando-sanzione, che si sono sempre rivelati di scarsissima efficacia nella vita universitaria. Occorre individuare i giusti incentivi per far sì che le università siano indotte a produrre tanto ricerca avanzata quanto formazione ad alto livello. Un sistema che premi solo l'attitudine alla ricerca potrebbe disincentivare l'impegno nella didattica (cosa che, in certe discipline, già avviene). Un sistema teso ad incentivare anche una formazione universitaria di qualità deve dare incentivi non solo alla ricerca ma anche alla produzione di titoli di laurea di qualità. Perciò dev'essere diretto a stimolare la competizione fra università e l'innovazione anche sotto il profilo della produzione di laureati di qualità. Naturalmente, ciò non esclude che qualche istituzione possa specializzarsi nell'una direzione o nell'altra, ma è importante che il sistema nel suo complesso contenga incentivi paralleli.

Se così è, chi sostiene l'università pubblica dovrebbe essere particolarmente sensibile al profilo della necessità di una sana e costante competizione all'interno di questa istituzione, pena la perdita della funzione essenziale della stessa.

A questo punto però c'è da chiedersi se il tipo ideale di concorrenza, che meriterebbe di essere maggiormente stimolata attraverso appropriati incentivi, sia:

- (i) la competizione tra individui dediti al lavoro intellettuale (la “rivalità fra dotti”, che esisteva già prima della nascita delle università, e caratterizzò vivacemente i primi secoli di storia delle università europee);
- (ii) la competizione fra scuole e gruppi di ricerca, operanti nell'ambito di singole discipline scientifiche;
- (iii) la competizione fra atenei, cioè fra organizzazioni in grado di svolgere ricerca scientifica in vari campi e di fornire insegnamenti pluridisciplinari, idonei a fornire la formazione di base necessaria per una serie di professioni intellettuali.

Si deve precisare che questi obiettivi non sono incompatibili fra loro e possono essere variamente combinati. Il problema consiste nello stabilire se, tra questi obiettivi, possa costruirsi una gerarchia e se qualcuno di essi possa essere trascurato dalle politiche pubbliche di sostegno dell'università.

In proposito, si può anzitutto osservare che la “rivalità fra dotti” si formava spontaneamente – in passato - quando la produzione culturale “elevata” era appannaggio di piccole élites. Oggi, in presenza di università di massa burocratizzate, prevale invece un atteggiamento tendenzialmente omertoso, in cui è interesse comune agli accademici non interferire nei rispettivi feudi. Sono pressoché scomparse le sanguigne polemiche del passato; si è arrivati al punto che il genere letterario della recensione è stato (almeno nelle discipline che più direttamente seguono) abbandonato. Si è creato, in sostanza, un equilibrio collusivo inefficiente, che offre larghi spazi alle più varie espressioni di pensiero debole.

Questa situazione, in cui sembrano mancare incentivi spontanei alla “rivalità fra dotti” è reversibile, e potrà venir meno a seguito di fenomeni spontanei di aggregazione di gruppi culturali in grado di lanciare sfide culturali. Anche lo Stato potrebbe fare la sua parte, adottando nuovi criteri meritocratici nella valutazione del personale docente universitario. Questa linea di intervento è stata perorata proprio da parte liberista, e su di essa, ma ancora molto timidamente, si sono avviate alcune recenti riforme.

Però non sembra plausibile che il sostegno di una maggiore competitività interindividuale – pur auspicabile - possa costituire la via maestra per una riqualificazione complessiva della produzione culturale universitaria. E' banale osservare che la ricerca è oggi, in tutte le discipline (anche se con diversi gradi di intensità) attività organizzata, per cui condizione essenziale per la formazione di personalità di valore e meritevoli di premio è che

esistano ambienti in cui le stesse possano interagire con altre persone dedite alla ricerca e possano accedere agevolmente alle informazioni e agli altri strumenti necessari per la ricerca.

Credo dunque che il vero dilemma politico si ponga oggi fra il privilegiare l'obiettivo (i) [competizione fra scuole e gruppi di ricerca] o l'obiettivo (ii) [competizione fra atenei]¹¹.

La risposta mi sembra obbligata. Se si pensa che scopo primario delle università sia solo quello di produrre ricerca pura e scienziati di professione, è coerente appuntare l'attenzione sulle singole scuole e gruppi di ricerca, incoraggiando gli stessi con finanziamenti e premi ed accentuandone l'autonomia, senza attribuire grande importanza al livello complessivo della produzione culturale della sede universitaria in cui il gruppo opera. Se invece si pensa che scopo primario (e altrettanto nobile) delle università sia anche quello di produrre una classe dirigente in grado di svolgere attività professionali intellettuali di alto livello, e formatasi in ambienti in cui l'insegnamento avviene a stretto contatto con la ricerca scientifica, si pone l'esigenza che le singole scuole e gruppi di ricerca operino in organizzazioni più ampie ed interdisciplinari, in cui il futuro professionista/dirigente possa conseguire una formazione non strettamente specialistica.

Come ho già detto prino, a mio avviso lo scopo primario da perseguire sia quest'ultimo. Fra l'altro, è comune esperienza che, nell'ambito di organizzazioni complesse e pluridisciplinari, crescono gli stimoli alla produttività scientifica, anche attraverso il dialogo interdisciplinare. L'operare in una istituzione accademica efficiente, ed attenta alla propria reputazione complessiva, non può che favorire l'impegno produttivo e reputazionale dei diversi gruppi di ricerca in essa presenti e, per derivazione, anche quello dei singoli individui impegnati nella ricerca.

In altri termini: fornire incentivi alla competizione fra atenei dovrebbe avere ricadute positive sulla competizione fra scuole e gruppi di ricerca, nonché sulla competizione fra individui dediti al lavoro intellettuale. Invece, incentivi primariamente rivolti agli individui e alle singole scuole, potrebbero rivelarsi poco efficaci rispetto all'obiettivo di una formazione universitaria di qualità, in una situazione di degrado complessivo delle istituzioni universitarie.

L'obiettivo di una maggiore competizione fra istituzioni universitarie dovrebbe dunque essere condiviso da tutti coloro che hanno a cuore la formazione di una classe

¹¹ Decisamente nella prima direzione è l'opinione di R.PEROTTI (nt. 6), 95 e *passim*, il quale ritiene che le università debbano poi competere nel mercato dei servizi di formazione soprattutto con l'arma del prezzo (aumento delle rette studentesche per i servizi di migliore qualità).

dirigente dotata di pensiero forte e di spirito civico¹². In ogni caso, è questa l'opinione di chi scrive, ed è dunque rispetto a questo fine, condiviso, che ci si deve chiedere se possa costituire un valido strumento l'abolizione del valore legale del titolo.

Il vero obbiettivo da perseguire – per quanto sopra detto - è quello di creare una situazione in cui i titoli accademici acquisiscano un valore sociale differenziato. Non è detto però che, per raggiungere questo fine, l'abolizione del “valore legale del titolo” sia davvero necessaria, o utile, o non sia addirittura controproducente. Per rispondere a questo dubbio si deve utilizzare proprio quell'approccio analitico da cui gli abolizionisti rimangono lontani, limitandosi a ragionamenti semplificati e ideologici, come purtroppo accade per tante prese di posizione liberiste (per le quali, se qualche aspetto della realtà non funziona bene, la causa del male è sempre in qualche intervento pubblico inopportuno, e mai negli assetti “spontanei” iniqui o inefficienti, creati dal funzionamento di certi mercati¹³).

3. Cercando dunque di coniugare la condivisione degli obiettivi degli abolizionisti con un necessario approccio analitico al problema, credo che sia opportuno muovere dalla considerazione che di valore “legale” del titolo non può parlarsi affatto per tutto ciò che riguarda l'accesso, e le carriere interne, nel campo dell'impiego privato (che è come dire nella parte più grande e più attrattiva del mercato del lavoro).

Ebbene, non sembra che ciò abbia innescato una competizione virtuosa fra le università italiane.

Ci sono certo alcune eccezioni, di lauree generalmente riconosciute come prestigiose (Bocconi economia, i politecnici, e forse possiamo fermarci qui). Ma per il resto, nessuna sede di laurea è concepita dalle aziende come sicura garanzia di qualità del laureato; può essere vero, al contrario, che una sede periferica dia luogo ad una presunzione negativa su tale qualità, ma in genere, nella valutazione di un curriculum, la provenienza del titolo di laurea non è un elemento determinante. Accade anche spesso (basta fare una breve ricerca su internet) che agenzie che forniscono servizi di selezione del personale ad aziende private

¹² A costo di apparire risorgimentale e deamicisiano, mi permetto di ricordare che, all'epoca in cui la classe dirigente liberale costruì in Italia un sistema di università pubbliche prestigiose, era diffusa la convinzione che il contatto con la scienza, nella fase di formazione delle nuove classi dirigenti, sarebbe stato un valido presidio anche alla loro morale professionale. V., per esempio, quanto scriveva C. VIVANTE, *I difetti sociali del codice di commercio*, in *La riforma sociale*, IX / 1899, 38-39 (ricordo che Vivante, padre fondatore della disciplina coltivata dall'autore delle presenti note, era – all'epoca - un giurista “progressista”).

¹³ Eppure l'esperienza delle legislazioni antitrust moderne dovrebbe insegnare che il riconoscimento legislativo della libertà di concorrenza (anche la più piena) non garantisce il formarsi di situazioni di concorrenza effettiva nei mercati: l'equilibrio spontaneo più probabile, in un mercato, è quello comportante la formazione di cartelli (cioè, sostanzialmente, quello della regolazione privata del mercato da parte delle imprese già presenti ed affermate).

richiedano genericamente, nei requisiti del *curriculum* richiesto agli interessati, un titolo di laurea *tout court*, così duplicando spontaneamente, in campo privatistico, quel valore genericamente preselettivo della laurea, che è tradizionalmente previsto nel campo dell'impiego pubblico e dell'accesso alle professioni intellettuali.

In altri termini, laddove non esiste un valore legale del titolo, non si è formato, in Italia, un “mercato del prodotto” il cui oggetto sia costituito dal “titolo di laurea di qualità”. Le università non hanno costruito un'offerta di questo tipo, né le imprese (salvo alcuni casi di collaborazione diretta bilaterale) rivolgono alle università una domanda specifica in tal senso. Una meritoria azione in controtendenza è svolta, da qualche anno, dal consorzio Almalaurea (a cui partecipano una trentina di università italiane), ma non si può dire che esso sia diventato un punto di riferimento obbligato, per l'assunzione di personale da parte delle imprese italiane.

Ci si deve dunque chiedere perché non si sia formato spontaneamente un tale mercato dell'offerta di personale qualificato da parte delle università, né si sia formata una domanda stabile in tal senso, da parte delle imprese. In effetti, ambedue le parti potrebbero essere realmente interessate a creare un mercato di questo tipo. In particolare, al mondo delle imprese converrebbe “commissionare” alle università tecnici aventi caratteristiche predeterminate, e ciò potrebbe attivare una domanda in grado di innescare una competizione virtuosa fra università: basterebbe invitare regolarmente le università a segnalare i laureati migliori, aventi certi profili di preparazione, e poi costruire classifiche private di merito fra le scuole universitarie italiane.

Se tutto questo non avviene, la ragione non può essere imputata al “valore legale del titolo” (che qui non incide affatto), ma a remore di carattere culturale ed ideologico.

Dal lato del mondo accademico, credo che le remore siano soprattutto di carattere ideologico: a molti esponenti di tale mondo appare probabilmente inaccettabile l'idea che l'università sia soprattutto un'organizzazione produttiva di “capitale umano” per le imprese; sembra socialmente più avanzato concepirla come una fabbrica di diplomi per gli individui, non accorgendosi, o fingendo di dimenticare, che in tal modo si innesca una competizione viziosa (in sostanza: incentivi a competere mediante offerta di titoli a buon mercato).

Dal lato delle imprese, la spiegazione è meno lineare: probabilmente agiscono una sfiducia di fondo verso la capacità delle università italiane di garantire un certo standard di qualità del “prodotto” (laureati di buona qualità) e la convinzione che la vera formazione dell'uomo d'azienda si fa solo all'interno dell'azienda stessa: da qui l'idea per cui, per l'impresa, un materiale umano grezzo, ma duttile, possa essere preferibile all'acquisizione di

soggetti imbevuti di una preparazione universitaria presa troppo sul serio, e quindi dotati di “pensiero forte”, ma proprio per questo rigido, e magari difficilmente piegabile alla comprensione della realtà e alle esigenze aziendali. A ciò si aggiunge, spesso, una radicata preferenza verso l’affidamento creato da relazioni interpersonali¹⁴.

A mio avviso, si tratta di ragionamenti miopi. E’ banale osservare che, se è vero che un laureato con mentalità dogmatica non serve ad un’impresa, non è altrettanto vero che le università producano normalmente soggetti di questo genere: possono (dovrebbero) produrre, nelle diverse discipline, tecnici di alto livello, in grado di affrontare problemi originali e nuovi posti dalla realtà. E un tecnico di valore, per un’impresa, oltre a fornire *chance* di innovazioni nel processo produttivo, è comunque in grado di far risparmiare tempo e denaro nell’istruzione interna di qualsiasi problema, che l’impresa si trovi a dover affrontare (e ciò vale per tutti i problemi, da quelli ingegneristici a quelli giuridici). Ma proprio questo deve far riflettere sulla circostanza che nessun sistema privato di accreditamento differenziato dei titoli universitari si sia spontaneamente formato in Italia.

La “abolizione del valore legale”, che non ha alcun effetto diretto sull’impiego privato, potrebbe creare uno *shock* culturale positivo, e spingere il mondo delle imprese a creare un tale sistema privato di accreditamento? Non vedo ragioni che ci possano far ritenere probabile una simile evoluzione.

In ogni caso, se il mondo delle imprese volesse sensibilizzarsi sul tema della qualità dei laureati italiani, più che accodarsi allo slogan della “abolizione del valore legale”¹⁵ (valore legale che non esiste nel campo dell’impiego privato), ed auspicare un sistema europeo (pubblico) di accreditamento, potrebbero impegnarsi a creare un sistema privato di accreditamento dei titoli rilasciati dalle università italiane, che forse potrebbe divenire un forte incentivo reputazionale, dirompente rispetto al costume attuale¹⁶.

4. E’ venuto finalmente il momento di parlare del “valore legale” vero e proprio, muovendo dalla determinazione esatta dei suoi contenuti.

¹⁴ S.CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Il Mulino, Bologna, 2008, 99-100, nota anzi che, fino a qualche decennio fa, “le facoltà erano di piccole dimensioni e conservavano proprie caratteristiche, che consentivano di valutare i laureati in base alla loro provenienza dall’una o dall’altra facoltà”, mentre oggi “le facoltà si sono ingigantite, quasi annullandosi. Di uno studente particolarmente capace, in America, si può dire: proviene da Harvard o da Yale; in Italia si dirà: è allievo del tale professore”.

¹⁵ Come è avvenuto nel *Documento comune sull’università*, pubblicato da 18 associazioni aderenti a Confindustria il 21 marzo 2006.

¹⁶ In senso analogo v. G.LUZZATTO, *Una laurea di valore (legale)*, in *La voce.info*, 18 settembre 2006.

A questo proposito, se per “valore legale” s’intende l’acquisizione *ex lege* di vantaggi immediati, si deve subito riconoscere che questi si limitano alla legittimazione ad usare il titolo di “dottore” (cosa che sembrerebbe, oggi, pressoché insignificante)¹⁷.

Il valore legale tradizionale del titolo di laurea però esiste certamente, ed è un valore legale “indiretto”: il titolo fa acquisire la legittimazione a partecipare agli esami pubblici (“esami di Stato”, ai sensi dell’art. 33 Cost.) di abilitazione all’esercizio di professioni intellettuali, nonché a determinati concorsi per la selezione di dipendenti pubblici. In altri termini, il valore *legale* del titolo è, tradizionalmente, quello di *preselezione* di soggetti abilitati a partecipare a certe procedure concorsuali. Il titolo finale, che abilita all’esercizio delle professioni, o che dà l’investitura in un ufficio pubblico, è attribuito da una diversa procedura (esame di Stato o concorso pubblico), e mai immediatamente dal titolo di laurea.

Questo su un piano formale. Nella realtà, il valore preselettivo della laurea ha assunto, nell’esperienza storicamente vissuta, due significati ben diversi:

- (i) per l’abilitazione all’esercizio di diverse professioni, l’esame di Stato ha avuto, tradizionalmente, il carattere di una sorta di ratifica post-laurea, che si svolge presso le stesse università che hanno rilasciato il titolo di studio, ed è relativamente agevole (ed è questa la situazione a cui, intuitivamente, si pensa, quando si parla di valore legale del titolo; e che più si avvicina a quanto espresso dalla nota formula);
- (ii) in altre situazioni (in primo luogo nei pubblici concorsi per gli impieghi direttivi, ma anche per l’abilitazione a quelle professioni che tradizionalmente sono le più affollate come numero di aspiranti: ciò accade soprattutto per le professioni legali) il valore preselettivo del titolo di laurea si attenua: gli aspiranti sono troppo numerosi e la laurea non seleziona a sufficienza; da qui un duplice fenomeno: da un lato la ricerca di criteri preselettivi di secondo grado (test d’ingresso, percorsi curricolari, talora

¹⁷ In realtà, non è proprio così. Altrimenti non si spiegherebbe il proliferare di università fasulle (spesso in forma di filiali di università straniere di quart’ordine) che offrono titoli di laurea facili. Il fenomeno ha dato luogo a decine di condanne irrogate dall’Autorità antitrust, per pubblicità ingannevole, a carico di soggetti che offrono tali titoli di laurea fasulli (un’accurata rassegna può leggersi in G.STOLFI, *La protezione del valore legale dei titoli di studio*, Doc Cimea 126, settembre 2006).

Credo però che tale fenomeno sia in regresso: da un lato, perché è sempre più sostituito dall’offerta di lauree “facili”, ma anche dotate di valore legale (ometto gli esempi); dall’altro, perché sbiadisce il valore simbolico, di promozione sociale, legato al titolo di “dottore”. Si pensi alla frequenza con cui, ancora fino a 30/40 anni fa, si offrivano false attestazioni araldiche. Oggi questo fenomeno è sparito. Così pure, l’offerta truffaldina di lauree prive di “valore legale” mi sembra un fenomeno legato al passato e destinato ad esaurirsi progressivamente.

voto di laurea elevato), dall'altro il formarsi di un fiorente mercato di servizi privati per la preparazione al concorso o all'esame.

Questa evoluzione (e differenza), che si è realizzata proprio nel terreno centrale di rilevanza del "valore legale del titolo", impone una riflessione.

L'esperienza (i), cioè quella che, storicamente, ha dato vita al luogo comune sul valore legale, e che esprime una delega sostanziale, dallo Stato all'Università, del compito di selezionare i futuri addetti a certe professioni intellettuali, è oggi recessiva; viceversa, l'esperienza (ii), che riduce il ruolo preselettivo dell'Università a quello di primo, generico filtro, affidando poi il compito reale di preparare gli addetti a certi lavori o professioni a corsi privati (cioè al "mercato"), è in rapida crescita.

C'è da dubitare che il modello (ii) sia più "virtuoso" del primo. Il modello tradizionale, in cui l'esame di Stato era una sorta di ratifica post-laurea, comporta certo il rischio di abilitare all'esercizio di professioni persone che hanno una preparazione libresca e mancano di esperienza effettiva della professione stessa. Inoltre, se l'esame di Stato è tendenzialmente facile e poco selettivo, ciò determina, alla lunga, anche una concorrenza al ribasso fra Università.

Ma il modello oggi in espansione, per cui la preselezione formale è affidata a quiz e la preparazione effettiva per il concorso o l'esame è affidata a corsi privati liberi, comporta la certezza di altri, e probabilmente più gravi, effetti negativi. Da un lato, l'assurda regola di "trasparenza", che ha indotto a pubblicare preventivamente i quiz, porta gli aspiranti candidati al concorso a concentrarsi su uno sforzo mnemonico passivo di apprendimento delle risposte. Dall'altro, la concorrenza fra corsi privati miranti all'obiettivo del superamento del concorso o dell'esame, porta al successo i più pragmatici, e qualche volta anche i più spregiudicati. Il vecchio sistema di "valore legale" poteva facilitare l'accesso alla professione di persone troppo imbevute di preparazione "teorica". L'attuale sistema porta al successo persone imbevute di mentalità molto pragmatica. Il passaggio non è migliorativo, se si pensa che queste persone sono destinate a rivestire ruoli di responsabilità e funzioni pubbliche.

A ciò si deve aggiungere un dato assolutamente negativo: dal momento che l'università di massa non riesce a preselezionare un numero ridotto di partecipanti ai concorsi, né operano realmente a tal fine i quiz d'ingresso¹⁸, i concorsi pubblici e certi esami di

¹⁸ Anche perché i giudici amministrativi sono stati duri nel ridimensionarne il valore, e nel condannare come illegittime, le esclusioni di candidati che avevano commesso solo uno (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 30 settembre 1999, n. 195) o due (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 13 ottobre 1999, n. 918) errori nei quiz. Soluzione equa, nella prospettiva del candidato escluso; soluzione però insensibile all'esigenza sistemica di ridurre durata e svolgimento dei concorsi a dimensioni compatibili con una valutazione comparativa approfondita e imparziale.

abilitazione continuano a vedere la presenza di un numero enorme di candidati. Questo fatto produce però una selezione “avversa” dei componenti la commissione esaminatrice (essi saranno spesso persone dotate di molto tempo libero o animate da secondi fini: difficilmente potranno essere disposti ad entrare in commissione i soggetti più qualificati nell’ambito delle rispettive professioni e attività).

Di fronte a questa situazione, la proposta di abolizione del valore legale preselettivo della laurea non sembra consentire alcuna razionale previsione di miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle università, e neanche di incremento della competizione fra le università stesse.

Infatti, nei casi in cui la selezione finale è, ancor oggi, prevalentemente confermativa della laurea, l’abolizione del valore legale porterebbe ad un “salto nel buio”: si dovrebbe creare dal nulla una nuova prassi di qualificazione, e il risultato più probabile sarebbe quello di rafforzare il ruolo corporativo dei collegi professionali già esistenti, nell’attività di cooptazione dei nuovi abilitati.

Nei casi (socialmente più importanti: concorsi pubblici ed esami di abilitazione per le professioni maggiori) in cui il valore preselettivo della laurea è già sbiadito, l’abolizione totale dello stesso porterebbe ad un ulteriore incremento numerico dei candidati alle prove selettive, e quindi ad un rafforzamento di quei criteri preselettivi di secondo grado, che già oggi sono percepiti dagli interessati come più importanti della laurea, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finale.

L’effetto più probabile della eventuale abolizione del valore preselettivo del titolo di laurea sarebbe dunque quello di stimolare la concorrenza nei servizi privati di preparazione “pragmatica” alle prove finali. Ma se queste ultime, a loro volta, continueranno a presentare i vizi che sopra si è cercato di descrivere, il pericolo di una cooptazione inefficiente e iniqua dei nuovi addetti ai lavori sarà ancora maggiore.

In ogni caso, ciò che è oggi sotto gli occhi di tutti è che le università, a fronte della perdita di peso effettivo del valore preselettivo della laurea a fini di esami e concorsi, non hanno reagito cercando di riconquistare un ruolo di protagoniste nell’attività di preselezione. Hanno invece assecondato il fenomeno, lasciando proliferare quei meccanismi di preselezione di secondo grado, di cui si è prima parlato.

Per un caso recente, di concorso per dirigente regionale con 25.000 domande e numerosi ricorsi contro le prove preselettive, presentati soprattutto da candidati “interni”, v. S.LORUSSO, in *La Repubblica – Bari*, 18 giugno 2008, 5.

L'equilibrio che si è creato vede le università accontentarsi di svolgere un ruolo di preselezione "all'ingrosso", sempre meno qualificata, lasciando poi al mercato dei servizi privati il ruolo di compiere la preselezione effettiva. Sotto questo profilo, può segnalarsi un parallelismo tra il fenomeno, prima descritto, della prassi di selezione dei quadri aziendali, in cui alla laurea è dato un valore (in quel caso "sociale" e non "legale") di sgrossatura degli aspiranti agli impieghi, a cui seguono meccanismi privatistici di secondo grado di selezione effettiva degli aspiranti, e il nuovo equilibrio che si va determinando nei processi di selezione ai pubblici impieghi e alle professioni principali. Anche qui la selezione effettiva viene ormai affidata a meccanismi privatistici successivi alla laurea.

Questa situazione non stimola certamente una competizione qualitativa fra università: se il valore preselettivo del titolo è svalutato a preselezione di primo grado, lontana dal fornire *chance* concrete di accesso ad impieghi o professioni, non c'è incentivo a valorizzare questo passaggio formale, o a sostenerlo con preparazioni di qualità.

In effetti, se si volesse incentivare una competizione virtuosa sulla qualità dei servizi didattici offerti dalle università italiane, si dovrebbe proprio invertire il processo in corso: la soluzione razionale consisterebbe non nell'abolire un valore preselettivo già decaduto, bensì quella opposta, consistente nel ridare in pieno alle università la funzione di preselezione, accompagnandola con meccanismi di differenziazione del peso che le diverse università possono avere, nello svolgimento di tale funzione. La linea corretta, a mio avviso, è proprio quella – già variamente sostenuta nel dibattito in materia¹⁹ - di sostituire l'attuale valore indifferenziato del titolo con un valore differenziato, fondato su un sistema pubblico di accreditamento.

Questa proposta richiede però una migliore definizione. Un sistema di *rating* pubblico discrezionale potrebbe infatti avere anche effetti indesiderati molto negativi.

In realtà, sulla via di un rafforzamento differenziato della funzione preselettiva delle università si è già mossa una riforma recente, pur non molto meditata e discussa, che riguarda una materia di massima importanza, cioè la selezione dei nuovi magistrati. L'art. 2, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall'art. 1, comma 3, l. 30 luglio 2007, n. 111, dispone infatti che, per l'accesso al concorso per uditore giudiziario, occorre²⁰, oltre alla

¹⁹ V. *supra*, note 4 e 5.

²⁰ Sul piano normativo, il requisito di accesso al concorso per uditore giudiziario, fornito dal diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali, non ha carattere esclusivo: ad esso sono equiparati altri requisiti alternativi (diplomi di scuole di specializzazione tradizionali o di scuole di dottorato, titolarità di pubblici impieghi dirigenziali, abilitazione –da cinque anni- all'esercizio della professione di avvocato). Per ragioni facilmente intuibili, l'acquisizione del diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali è percepita, nel sentire comune, come la via maestra per accedere alla prova selettiva finale.

laurea in giurisprudenza, un diploma rilasciato da una scuola di specializzazione istituita presso una Università. La disciplina prevede altresì che il numero di iscritti a ciascuna scuola sia determinato con decreto ministeriale; in proposito il ministero gode di una certa discrezionalità, però limitata dalla regola per cui il numero di iscritti non può essere inferiore al 10% dei laureati dell'anno precedente.

Questo sistema ridà alle università un ruolo di preselezione effettiva degli aspiranti magistrati, ma si è rivelato tutt'altro che idoneo a stimolare una competizione virtuosa. L'errore commesso, sul piano politico-legislativo, è stato quello di dimensionare il numero di diplomi, che ciascuna scuola può rilasciare, in proporzione al numero di laureati, anziché con criteri di merito legati alla qualità della laurea (quale, per esempio, potrebbe essere il numero di successi ottenuti dai laureati di una certa facoltà, nelle precedenti selezioni). A parte ciò, il numero complessivo di diplomi che possono essere rilasciati dall'insieme delle scuole è ancora troppo alto²¹, rispetto al fine di realizzare una preselezione efficiente e quindi di migliorare la qualità dei concorsi finali.

Finora, questa riforma sembra avere solo duplicato i guasti del valore legale indifferenziato del titolo di laurea.

Ciò non toglie, tuttavia, che essa possa essere vista come un primo, timido e confuso, passo verso la direzione giusta. Non sarebbe difficile infatti pensare ad un sistema in cui, una volta individuata una certa esigenza (per esempio: selezionare 100 nuovi magistrati) si desse alle Facoltà di Giurisprudenza il compito di individuare un numero di candidati ragionevole (non oltre il triplo dei posti da assegnare). Le università potrebbero procedere in autonomia nella preselezione, ma dovrebbero certificare il curriculum del candidato e dichiararne l'idoneità ad accedere alla carica messa a concorso. In tal modo ogni università sarebbe responsabilizzata pienamente nella fase di preselezione, perché dovrebbe referenziare pubblicamente il candidato, assumendosi il rischio di una valutazione compiacente od errata.

²¹ Il numero complessivo di iscritti alle scuole è, nel presente anno accademico, di 5.030. Il dato è ricavato dal sito della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Catania.

Si deve aggiungere che le Facoltà di Giurisprudenza non hanno generalmente avvertito l'importanza politica di questa scelta, che in qualche modo sembrava diretta a ripristinare una loro importante funzione sociale. I programmi delle scuole di specializzazione hanno un'impronta generalista (una sorta di contraddizione in termini), ed anzi sono stati formati con una sorta di "manuale Cencelli" che riproduce il peso proporzionale dei gruppi disciplinari nei corsi di laurea; l'attività di docenza è stata spesso delegata a personale di varia provenienza; si è tollerato che la frequenza alle scuole, da parte dei laureati specializzandi, sia distratta e non sempre continua; il diploma finale viene sostanzialmente rilasciato a tutti i frequentanti, senza alcuna selezione.

In sostanza, il titolo della scuola di specializzazione è percepito, nel sentire comune, come un lasciapassare formale, necessario per accedere al concorso per magistrato, fermo restando però che la vera preparazione per il concorso si deve fare – per larga parte – altrove.

A ciò si aggiunga che la determinazione del numero di diplomi con criteri di proporzionalità rispetto alle lauree finisce per duplicare i guasti del valore indifferenziato del titolo di laurea.

L'esito della prova selettiva finale, oltre a dar luogo a sanzioni reputazionali a carico delle università che avessero presentato candidati inidonei, potrebbe essere valorizzato con meccanismi premiali, cioè aumentando o diminuendo – per le occasioni successive - il contingente di posti attribuito a ciascuna università nella fase di preselezione (e così abbandonando proporzionalmente il criterio della proporzione al numero di laureati, che pur potrebbe essere seguito in una prima fase transitoria). Un meccanismo analogo, fondato sulla certificazione di idoneità da parte delle università e su successivi contingentamenti legati agli esiti delle prove, potrebbe essere seguito anche per l'accesso a prove selettive a numero aperto, come quelle riguardanti le abilitazioni professionali.

La riforma così immaginata sarebbe “a costo zero” ed andrebbe nella direzione di differenziare il tradizionale valore legale preselettivo del titolo di laurea. Ma soprattutto andrebbe nella direzione di responsabilizzare le università nella fase di preselezione (tutto il contrario di ciò che avviene adesso) e di creare una competizione virtuosa fra le stesse.

Avrebbe però l'effetto di sconvolgere, con stile giacobino, le attuali abitudini, e di sminuire l'attuale ruolo (e forse di bloccare la crescita) delle scuole private di preparazione a concorsi e professioni. Perciò questa proposta dovrebbe piacere anche ai difensori dell'università pubblica, che invece rimangono ideologicamente arroccati nella difesa del valore legale indifferenziato del titolo, senza accorgersi del fatto che ciò porta ad una progressiva svalutazione della preselezione pubblica e all'affermarsi di criteri di selezione effettiva sempre più opachi.

5. Quanto finora si è detto riguarda il valore legale tradizionale e più conosciuto del titolo di laurea, cioè quello di strumento di preselezione per l'accesso all'esame di abilitazione alle professioni intellettuali ed ai concorsi pubblici.

Vi è però un secondo livello di benefici, che sono attribuiti effettivamente in modo immediato dal titolo di laurea; si tratta però di benefici che riguardano esclusivamente soggetti già titolari di un rapporto di lavoro. Qui si hanno benefici già derivanti da norme di legge, come il ben noto “riscatto degli anni di Università” a fini previdenziali. Altri benefici (retributivi, di carriera) sono poi variamente creati mediante accordi sindacali e regolamenti interni; per essi si dovrebbe parlare piuttosto di valore “convenzionale”, anziché di valore “legale” del titolo.

Per questi benefici a favore di soggetti già titolari di rapporti di lavoro, l'attribuzione di valore giuridico al titolo di laurea in quanto tale è certamente causa di effetti perversi: il dipendente è interessato ad ottenere il titolo al minor costo, che per lui è rappresentato non

solo, o non tanto, dalle somme necessarie per l'iscrizione universitaria, ma soprattutto dall'impegno personale necessario per conseguire il titolo e dalla rinuncia a possibilità alternative di impiego del tempo libero (costo-opportunità). In generale, il dipendente medio è disposto a pagare una cifra superiore alle tasse universitarie minime della tradizione, pur di conseguire il titolo in breve tempo e col minore sforzo possibile.

In questo mercato, in cui le università operano esclusivamente in qualità di "diplomifici", si crea ovviamente una *adverse selection*: acquistano quote di mercato crescenti quelle università che offrono lauree facili, anche se a prezzi relativamente elevati²².

Questo fenomeno è stato poi decisamente accentuato da una improvvida riforma, attuata con il D.Min. 3 novembre 1999, n. 509 (*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*) e confermata con il successivo D.Min. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 22), che ha consentito alle università di riconoscere agli studenti, sulla base di apposite convenzioni con i datori di lavoro (generalmente, ma non necessariamente, soggetti pubblici), "crediti formativi" a favore di iscritti già titolari di rapporti di lavoro (con successivo D.Min. 16 marzo 2007, l'allora ministro Mussi ha limitato parzialmente questa autonomia, fissando un "tetto" di 60 crediti formativi concedibili).

Se questo fenomeno non ha portato ad una degenerazione completa dell'università italiana, né a migrazioni di massa di studenti, ciò è dovuto al fatto che la domanda di diplomi di laurea da parte di soggetti già titolari di rapporto di lavoro (figura socialmente tipica e diversa da quella dello "studente-lavoratore", che deve svolgere lavori *part-time* per mantenersi agli studi) rappresenta solo una piccola percentuale della domanda complessiva (la maggior parte degli studenti sono giovani, spesso ancora incerti sulle loro future prospettive di lavoro).

Questo fenomeno di *adverse selection* potrebbe essere facilmente stroncato, con un intervento legislativo, anch'esso "giacobino" e anch'esso a costo zero, che dovrebbe:

- a) vietare qualsiasi accordo sindacale, o norma regolamentare, che attribuisca vantaggi retributivi, previdenziali o di carriera, al titolo di laurea in sé;
- b) abrogare le norme facilitanti il conseguimento del titolo di laurea da parte di dipendenti pubblici o privati, che hanno dato strumento al fenomeno sopra descritto.

²² Questo fenomeno, per cui il livello più alto delle rette studentesche rufkette oggi in Italia, spesso, la facilità di conseguimento della laurea, dovrebbe essere tenuto in conto da parte di chi (come, per esempio, nel più volte citato libro di R.Perotti) propone un generale aumento delle rette studentesche.

Va da sé che questa proposta andrebbe ad incidere su interessi costituiti (di gruppi di dipendenti, di associazioni sindacali, di università che si finanziano mediante queste convenzioni facilitanti)²³, più nettamente di quella che si è ipotizzata nel § precedente.

6. In conclusione, se l'obiettivo da perseguire è quello di creare incentivi ad una competizione virtuosa fra atenei, la proposta abolizionista non costituisce un rimedio necessario, e tanto meno sufficiente, e in ultima analisi neanche utile.

Per altro verso, la sola conservazione dell'esistente non potrà che accentuare un processo degenerativo, nella competizione fra atenei, che è già in atto.

L'obiettivo dovrebbe essere dunque quello di invertire l'attuale processo e di avviare un processo competitivo virtuoso. A tal fine sarebbe necessario il concorso di tre linee di intervento:

- a) la creazione di un sistema privato di accreditamento dei titoli universitari italiani;
- b) la riattribuzione alle università – per via legale - del compito di preselezionare i candidati agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici, certificando preventivamente l'idoneità degli stessi;
- c) l'abolizione – sempre per via legale - del valore convenzionale del titolo, fondata su accordi sindacali e delle relative prassi facilitanti il conseguimento del titolo di laurea da parte di dipendenti pubblici o privati.

²³ Qualcuno lo dice espressamente. V. L. BUA, *Il valore legale del titolo*, Università di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche, 8 febbraio 2006: “*Quando si chiede l'abolizione del valore legale del titolo di studi si sta chiedendo di superare la contrattazione collettiva*”. In realtà – per questo profilo – si sta chiedendo di superare un uso distorto della contrattazione collettiva.